

MEGALOTTO 4

PROTOCOLLO DI INTESA

Per la realizzazione dei

“Lavori di ammodernamento in nuova sede del tratto Palizzi (Km 50+000) – Caulonia (Km 123+800) lotti 6-7-8 compreso lo svincolo di Marina di Gioiosa Jonica della SS Jonica (“Commessa DG 22/04”)

tra

la AR.GI S.p.A.

e

FeNEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL NAZIONALI e TERRITORIALI

PREMESSA

Premesso che:

- A.N.A.S. e Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto un protocollo di intesa in data 21 gennaio 2003 al fine di realizzare un efficace sistema di informazioni e relazioni sindacali con particolare riferimento all'attività di adeguamento dell'Autostrada SA-RC;
- A.N.A.S. S.p.A. con "contratto per affidamento a Contraente Generale" stipulato il 14 Giugno 2005 ha affidato alla AR.GI S.p.A. (di seguito "Società di Progetto") le attività di realizzazione dell'opera:
"Lavori di ammodernamento in nuova sede del tratto Palizzi (Km 50+000) – Caulonia (Km 123+800) lotti 6-7-8 compreso lo svincolo di Marina di Gioiosa Jonica della SS Jonica"
- la realizzazione dell'opera costituisce un momento estremamente importante non solo per quanto riguarda il sistema dei trasporti interregionali e nazionali ma anche in relazione alle ricadute economiche, sociali ed occupazionali nelle aree interessate dai lavori;
- le parti sono consapevoli dell'entità delle opere da realizzare, soprattutto in considerazione della situazione economica in essere nei territori interessati ai lavori nonché delle attese che si sono determinate localmente per gli effetti in termini produttivi ed occupazionali dei lavori che si vanno a realizzare.
- le difficoltà tecniche, collegate all'opera da realizzare con tempi e costi strettamente definiti, richiederanno uno sforzo tecnico-organizzativo assai rilevante, indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in un contesto che garantisca il rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge;
- Società di Progetto e Organizzazioni Sindacali individuano nel presente Protocollo di Attuazione un documento che impegna le parti, a decorrere dalla data di sottoscrizione, alla corretta applicazione degli argomenti di seguito trattati ma soprattutto determina una opportunità affinché il metodo di confronto costante fra Società di Progetto e Organizzazioni Sindacali Nazionali e Territoriali sia con efficienza realizzato;
- le parti intendono realizzare un efficace sistema di informazioni e relazioni sindacali necessarie alla realizzazione delle opere, con particolare attenzione ai problemi dell'occupazione, dell'organizzazione del lavoro, della struttura dei cantieri, della sicurezza ed igiene; tali problematiche meritano la massima attenzione delle parti firmatarie, affinché le interlocuzioni e le relazioni sindacali riescano a comporre l'insorgere di situazioni che abbiano a riflettersi negativamente sull'attività realizzativa dell'opera.

Si conviene quanto segue

Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo di Intesa.

Il presente Protocollo di Intesa impegna le parti firmatarie, ciascuna per quanto di propria competenza, al rispetto e alla corretta applicazione dei temi e delle questioni in esso concordati ad ogni livello di relazioni, come definito al successivo capitolo "Sistemi di relazioni".

Le parti si danno atto che con i termini "Contraente Generale", "Affidatari e/o Affidamenti", "Subaffidatari o Subappaltatori" e "Subaffidamenti o Subappalti" intendono fare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. del 20 agosto 2002 n. 190 e dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni.

Per "Affidamenti", le parti intendono ogni fase di lavoro o servizi o forniture affidate dalla Società di Progetto a terzi. La Società di Progetto si impegna a riportare i contenuti del presente Protocollo nei contratti con gli Affidatari trasferendo a carico degli stessi analogo impegno nei confronti dei subaffidatari.

Le parti si impegnano ad attivare tavoli di lavoro con tutti i soggetti interessati sulle questioni relative la politica del lavoro, la mutualizzazione degli eventuali oneri sociali, la trasparenza, la regolarità dei rapporti di lavoro nei cantieri, la emersione del lavoro nero e le eventuali infiltrazioni di criminalità organizzata.

1. SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Le parti convengono di stabilire un sistema di relazioni così articolato:

A livello nazionale

- Segreterie Nazionali FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL;
- La Società di Progetto con eventuale assistenza dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E.), dell'Associazione Imprese Generali (agi) e di rappresentanti delle società costituenti il Contraente Generale.

A livello territoriale e di cantiere

- Segreterie territoriali FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL;
- Rappresentanze Sindacali/RSU di cantiere
- La Società di Progetto, Aziende aggiudicatarie dei lavori, eventuali imprese subaffidatarie, con eventuale assistenza della sede territoriale dell'A.N.C.E..

2. MATERIE

Livello Nazionale

Le parti si incontreranno, di norma semestralmente o su richiesta di una delle parti, per una verifica delle problematiche con particolare riferimento a:

- informazione sullo stato di avanzamento dell'opera e sulle modalità organizzative delle stesse;
- programmazioni cantieri e tempi di realizzazione, situazione occupazionale e previsioni, fabbisogni professionali e formativi, turnover mobilità della forza lavoro;

- sistemi di qualità e qualificazione;
- sicurezza, igiene e prevenzione infortuni, quadro generale degli infortuni eventualmente verificatisi, loro entità e causali, metodologia di rilevamento ed eventuali atti di conseguenza adottati;
- eventuale conciliazione dei conflitti non definiti a livello territoriale.

Livello territoriale e di cantiere

Le parti si incontreranno, di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, per una verifica delle problematiche con particolare riferimento a:

- verifica del trattamento normativo;
- sicurezza, igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni. In particolare, saranno esaminati lo stato degli infortuni, delle malattie professionali, le valutazioni degli agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive;
- sessioni informative sull'andamento dei lavori, sulle modalità organizzative dei cantieri e sulla forza lavoro complessivamente in essere;
- programmi occupazionali dei cantieri, formazione dei lavoratori e rapporti con le Scuole Edili;
- problematiche relative alle condizioni ambientali e logistiche dei lavoratori;
- qualifiche dei lavoratori, regimi di orario, turni di lavoro, regimi di compensazione di riposi e ferie, individuazione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie aziendali;
- informazione sulla struttura degli affidamenti e dei relativi subaffidatari;
- conciliazione degli eventuali conflitti non definiti, anche a livello di cantiere, con definizione di periodi di raffreddamento, da concordare, durante i quali le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

3. NORMATIVA APPLICABILE

Tutte le imprese, a qualsiasi titolo, addette alla realizzazione dell'Opera, dovranno rispettare quanto previsto in materia di lavoro dalle vigenti norme di legge e di contratto collettivo di lavoro applicabile.

In particolare, le imprese addette alla realizzazione dei lavori edili, dovranno osservare:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese Edili e Affini del 29 gennaio 2000, come modificato in data 20 maggio 2004;
- i Contratti Integrativi Provinciali per i lavoratori del settore dell'edilizia, laddove non derogati e/o sostituiti da eventuali accordi stipulati tra le parti in conformità di quanto previsto dall'allegato 25 (Concertazione Grandi Opere) del CCNL edili del 20 maggio 2004, avendo come riferimento il Sistema degli Enti Bilaterali Contrattuali (Cassa Edile, Scuola Edile, C.T.P.) di livello territoriale.

4. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Tenuto conto che la realizzazione del tratto stradale è di rilevante importanza per il sistema delle comunicazioni nazionali ed internazionali e che la specializzazione delle opere comporta tempi di esecuzione definiti, le parti convengono di definire, previo accordo a livello territoriale e/o di cantiere, unitamente alle Rsu, il ricorso:

- a forme di organizzazione di lavoro a turni;

- a regimi di orario settimanale e/o plurisettimanale, a squadre definite, sistemi ed orari con turni di lavoro alternati, a ciclo continuo, avvicendati, notturni, festivi.

Le parti a livello territoriale, verificati i flussi di provenienza dei lavoratori occupati, procederanno alla definizione di regole per lo spostamento periodico dei lavoratori dal luogo di lavoro a quello di residenza e viceversa.

A tale riguardo vengono individuate, in base alle provenienze, le seguenti categorie di lavoratori:

- a) residenti nelle Regioni diverse dalla Calabria ed alloggiati all'interno delle aree di cantiere;
- b) residenti nella Regione Calabria e non alloggiati all'interno delle aree di cantiere;
- c) residenti nella Regione Calabria alloggiati all'interno delle aree di cantiere.

Per la categoria di cui al punto a) sarà previsto, oltre a vitto ed alloggio nelle strutture di cantiere, il riconoscimento, entro il limite massimo del valore di due viaggi mensili utilizzando il mezzo di trasporto ritenuto più idoneo, di un'importo lordo mensile a titolo di "rimborso spese forfetterie";

Per la categoria di cui al punto b) potrà essere valutata, previo accordo di cantiere, un'integrazione di quanto previsto in materia nel contratto integrativo provinciale.

Per la categoria di cui al punto c) verrà applicato quanto previsto nel contratto integrativo provinciale.

5. MERCATO DEL LAVORO

Le parti convengono che l'avvio dei lavori costituirà occasione per dare concreta risposta alle esigenze sociali del mercato del lavoro locale. In ogni caso, per specializzazioni professionali di difficile reperimento, l'assunzione della mano d'opera necessaria interesserà praticamente tutto il territorio nazionale.

Considerata inoltre la chiusura di alcuni cantieri limitrofi, le parti promuoveranno opportune verifiche di possibile ricollocazione, sia nel rispetto dei fabbisogni professionali che dei relativi accordi eventualmente sottoscritti.

Le eventuali attività di formazione verranno concordate tra le parti e svolte in collaborazione con i relativi Enti Bilaterali di settore, competenti per territorio.

In relazione all'impatto sociale dell'insediamento produttivo nel territorio, le parti valuteranno altresì la possibilità di favorire l'inserimento di lavoratori di prima occupazione, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di contratto in materia e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa;

Le attività di formazione saranno svolte in collaborazione con i relativi Enti Bilaterali di settore, competenti per territorio; i nominativi dei partecipanti ai corsi ed ammessi all'idoneità di mestiere saranno portati a conoscenza delle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera.

6. SICUREZZA E PREVENZIONE

Le parti ribadiscono che l'applicazione scrupolosa ed il rispetto di tutta la normativa esistente in tema di sicurezza, di salute ed igiene nei luoghi di lavoro nonché di regolarità del rapporto di lavoro costituirà un punto primario e qualificante dell'organizzazione di cantiere anche al fine di prevenire e comunque limitare, per quanto possibile, il verificarsi di incidenti e infortuni sul lavoro.

Nell'ambito di incontri periodici tra la Società di Progetto e le OO.SS. Nazionali, con cadenza di norma semestrale, saranno esaminati ed approfonditi temi riguardanti:

- le azioni di monitoraggio e prevenzione;
- la sorveglianza sanitaria;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori;
- l'attuazione dei piani di sicurezza; l'applicazione delle norme di cui ai Decreti Legislativi 626/94, 494/96 e 528/99 (494/96 bis).

In relazione a quanto sopra la Società di Progetto svolgerà le eventuali azioni di promozione e di coordinamento consultivo nei confronti delle imprese affidatarie e/o subaffidatarie al fine della migliore omogeneizzazione ed attuazione delle misure di igiene e sicurezza.

La Società di Progetto e le imprese affidatarie e/o subaffidatarie realizzeranno l'opera ottemperando a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia.

In particolare la Società di Progetto, in nome e per conto del Committente, con struttura dedicata:

- coordinerà la sicurezza nell'attuazione dei lavori di costruzione;
- verificherà l'applicazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza e di coordinamento, nonché dei Piani Operativi redatti dalle imprese affidatarie e/o subaffidatarie;
- promuoverà con le imprese affidatarie e/o subaffidatarie la collaborazione e la reciproca informazione;
- verificherà, anche con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l'attuazione di quanto previsto dalle normative in materia.

In conformità alle disposizioni di legge le parti verificheranno che ogni singolo affidatario predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite dalla legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, con particolare riferimento a mensa, refettori, spogliatoi, sale per i lavoratori, ecc.; verrà posta particolare attenzione affinché a tutti i lavoratori, comunque impegnati nei lavori affidati, vengano eseguite le visite mediche periodiche con le scadenze e le caratteristiche specialistiche definite per ogni mansione dal protocollo sanitario del medico competente.

Il sistema di relazioni sulla sicurezza è disciplinato dal CCNL.

In questo ambito le parti promuoveranno, a livello territoriale, di concerto con gli altri soggetti imprenditoriali e le strutture territoriali, un progetto finalizzato alla valorizzazione della struttura dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e/o territoriale.

In particolare le parti manifestano la volontà di istituire un coordinamento dell'attività del servizio di igiene e prevenzione che coinvolga i rappresentanti eletti per la sicurezza del personale dipendente di tutte le imprese operanti nei cantieri e di esaminare eventuali soluzioni che valorizzino l'attività delle strutture bilaterali preposte (Scuole Edili e CPT), senza aggravio di oneri aggiuntivi.

Le parti si incontreranno per un esame congiunto dei risultati delle azioni compiute in tema di sicurezza. In detti incontri sarà esaminato lo stato degli infortuni, delle malattie professionali, le valutazioni degli agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive.

Le parti convengono sulla necessità di coinvolgere le strutture sanitarie pubbliche perché definiscano un adeguato piano di presidi sanitari di intervento ed emergenza per la tutela della sicurezza nei cantieri.

Data la complessità delle attività produttive ed i riflessi della stessa sul piano della sicurezza delle maestranze, degli impianti e delle opere realizzate, le parti si impegnano a definire, a livello operativo di cantiere, le modalità per garantire la sicurezza durante le sospensioni dal lavoro per qualsiasi titolo.

Qualora sorgano conflitti a livello di cantiere, le parti convengono di convocare riunioni di

raffreddamento per esaminare tali problematiche prima di attuare eventuali sospensioni.

Ai lavoratori dell'opera verranno forniti i DPI, ivi compresa la dotazione di idoneo vestiario da lavoro ad alta visibilità sia estivo che invernale, nel pieno rispetto di quanto previsto dai CCNL di settore e dai Contratti Integrativi Territoriali.

I programmi di formazione relativi ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e quelli per i singoli lavoratori nell'ambito di quanto previsto dal CCNL del settore delle costruzioni saranno concordati a livello territoriale e saranno svolte in collaborazione con il CPT competente.

7. AFFIDAMENTI A TERZI E SUBAPPALTI

Le parti si danno atto che, in forza dell'art. 9 comma 7 del D.Lgs. 190/02 per affidamento a Contraente generale, la Società di Progetto dovrà affidare ad imprese terze lavori ed opere per una quota non inferiore al 30 %.

Le imprese affidatarie e subaffidatarie impegnate nell'esecuzione dei lavori, dovranno applicare nei confronti dei loro dipendenti le norme previste dalla contrattazione nazionale e territoriale, compreso il presente protocollo.

Quanto sopra verrà attuato mediante l'inserimento, nelle condizioni contrattuali di lavori ed opere, di apposite clausole di salvaguardia per le eventuali violazioni degli impegni normativi e contrattuali che dovessero verificarsi.

Le parti si impegnano a verificare che le imprese affidatarie e/o subaffidatarie dei lavori garantiscano i diritti dei rispettivi dipendenti presenti nei lavori appaltati.

La Società di Progetto, in qualità di Contraente Generale ed in attuazione dell'Avviso Comune del 16.12.2003 in materia di procedure di assunzione e contrasto al lavoro nero ed alla sicurezza, garantirà un efficace sistema di controllo sulla forza lavoro occupata nei cantieri diretti ed in affidamento. Ad ogni lavoratore, prima dell'accesso al cantiere, sarà consegnato un idoneo cartellino identificativo da tenere sempre ben esposto; quanto sopra allo scopo di evitare che nei siti lavorativi abbiano accesso persone non autorizzate e senza regolare rapporto di lavoro ed assicurativo.

I terzi affidatari dei lavori del Contraente Generale devono possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal DPR 25.1.2000 n. 34 e possono subaffidare i lavori nei limiti ed alle condizioni previste per gli appaltatori dei lavori pubblici; ai predetti subaffidamenti verrà applicato quanto previsto dall'art. 18 della L. 19.3.1990, n. 55.

Gli affidamenti ed i subaffidamenti del Contraente Generale sono soggetti alle verifiche antimafia con le modalità previste per i lavori pubblici.

Nell'ambito degli incontri periodici previsti con le Organizzazioni Sindacali, Nazionali e Territoriali, la Società di Progetto presenterà un quadro complessivo di tutta la forza lavoro presente nei siti lavorativi, suddiviso per imprese affidatarie ed altre imprese in subaffidamento.

Le parti si impegnano inoltre a far sì che vengano verificate le seguenti condizioni:

a) Disciplina normativa e contrattuale affidatari e/o subaffidatari.

E' fatto obbligo ad ogni impresa edile ed affine di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella esecuzione dell'appalto il trat-

tamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e dall'accordo integrativo vigente nelle province ove verranno eseguiti i lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili ed ai Comitati Tecnici Paritetici, territorialmente competenti.

b) Disciplina di salvaguardia delle condizioni economiche e contrattuali.

La Società di Progetto, in qualità di Contraente Generale, vincolerà il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti dagli affidatari e subaffidatari ed il relativo saldo finale alla verifica della regolarità delle erogazioni periodiche di retribuzione, compresi gli oneri contributivi ed assistenziali nonché quelli di competenza della Cassa Edile. A tale scopo la Società di Progetto e le parti sociali territoriali verificheranno, attraverso la Cassa Edile, periodicamente il livello di regolarità contributiva e contrattuale delle imprese affidatarie e subaffidatarie, promuovendo, di concerto con altre rappresentanze imprenditoriali e gli enti preposti (INPS-INAIL), la attuazione del sistema di regolarità contributiva (DURC) di cui all'Avviso Comune del 16 dicembre 2003 e la Convenzione INPS – INAIL - Casse Edili sottoscritta al Ministero del Lavoro il 15 aprile 2004.

In particolare la Società di Progetto verificherà che le imprese affidatarie e subaffidatarie siano in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in occasione dell'inizio delle attività lavorative.

In caso di riscontrare omissioni e/o irregolarità la Società di Progetto applicherà nei confronti di affidatari e/o subaffidatari le misure di tutela contrattuali previste, nonché quelle contenute nel presente Protocollo.

c) Disciplina di salvaguardia da criminalità organizzata ed infiltrazioni malavitose.

La Società di Progetto, in qualità di Contraente Generale, in osservanza di quanto indicato dal Ministero degli Interni e dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere per la prevenzione e l'esame dei fenomeni di criminalità organizzata ed infiltrazioni mafiose ed in ottemperanza a quanto previsto nel protocollo d'intesa sottoscritto in data 04 Agosto 2005 con la Prefettura di Reggio Calabria e l'A.N.A.S. spa, con apposite comunicazioni notificate ai previsti livelli di responsabilità preposti, favorirà la segnalazione delle eventuali anomalie riscontrate in ordine all'applicazione della normativa in materia di lavoro, di sicurezza ed igiene derivanti da tentativi di infiltrazioni malavitose.

In questo contesto la Società di Progetto chiederà agli affidatari e/o subaffidatari l'osservanza di tali materie sia nel rispetto del Capitolato Speciale di affidamento dei lavori che del Codice Etico del medesimo Contraente Generale, per un comportamento adeguato ai principi imprescindibili delle leggi e del regolamento aziendale per la prevenzione e sicurezza nei cantieri. Su iniziative promosse dalle parti sociali e dalle autorità preposte a garantire le condizioni di legalità e prevenzione del fenomeno di criminalità organizzata sulla struttura dei cantieri, la Società di Progetto, anche per mezzo della propria associazione, opererà affinché si creino condizioni di proficua collaborazione e tempestiva informazione.

In caso di accertate irregolarità la Società di Progetto applicherà le previste procedure sanzionatorie.

8. LOGISTICA DI CANTIERE

La Società di Progetto prevede, per i lavoratori alle proprie dipendenze che non possono

rientrare agevolmente nella propria abitazione al termine dell'attività lavorativa giornaliera, di allestire alloggiamenti di cantiere rispondenti alle norme di legge e dei vigenti regolamenti in materia di igiene.

Gli alloggi dovranno essere allestiti tenendo presente le vigenti normative applicabili nonché, data la rilevanza dell'opera, le più significative, qualificate ed efficaci soluzioni adottate nell'organizzazione dei cantieri avviati per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali nazionali.

Le parti verificheranno che tali condizioni minime siano applicate a tutti i lavoratori che partecipano alla realizzazione dell'opera, anche per i dipendenti delle imprese affidatarie e di quelle subaffidatarie.

Eventuali problematiche di natura logistica saranno esaminate a livello territoriale.

Per i lavoratori delle imprese affidatarie e subaffidatarie, la Società di Progetto, in qualità di Contraente Generale, verificherà che venga applicata la normativa in materia di servizi (alloggi, mensa, ambiente di lavoro) prevista dai CCNL di appartenenza, dal Contratto Integrativo Provinciale applicabile secondo quanto previsto ed indicato al punto 3) del presente accordo.

Letto, confermato, sottoscritto